

Monte, senza obbligare alcuno che vada a depositare in questa Cassa del Monte, piuttosto che in un'altra Cassa.

Non toccate i Codici, dico io: quando si deve fare un deposito giudiziario, non vi dev'essere libertà in chi deposita, perchè non resti poi la somma depositata a rischio suo proprio. La idea della libertà è correlativa all'idea di un rischio che si corre; quando uno deposita e vuol mettere a rischio *dell'altra parte* la somma, non deve avere libertà, ma deve avere una legge che gli designi il luogo ove si faccia il deposito validamente.

Egregiamente diceva poi il relatore della Commissione che, quando certe questioni sono portate in pubblico, è decoro, è necessità, tanto per il Governo, quanto per il Parlamento, che siano risolte.

Ebbene, o signori, la risolveremo ora?

La questione è questa:

Se il Monte di pietà di Roma con questa legge viene autorizzato a ricevere i depositi giudiziari, deve dirsi surrogato, sì o no, in Roma, alla Cassa dei depositi e prestiti?

Questo è il concetto che dovrebbe emanare dal progetto di legge, e questo è il concetto che non ne emana.

Per la legge del 1863 i depositi *debbono* farsi nella Cassa dei depositi e prestiti; *debbono* anche farsi nella stessa Cassa i depositi che la legge ammette al fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

Correlativo a questo articolo 8 della legge del 1863 è l'articolo 2, il quale dichiara che le Casse dei depositi e prestiti sono poste sotto la guarentigia dello Stato e sotto la dipendenza del ministro delle finanze.

Queste due idee costituiscono il sistema giuridico dei nostri depositi giudiziari: da una parte, obbligo di portare i danari in quella Cassa; dall'altra, sicurezza che per i depositi fatti in quella Cassa risponde lo Stato, perchè il ministro delle finanze invigila e perchè la firma del Governo si considera sottoposta ad ogni ricevuta di somma depositata.

Noi invece con questo progetto torniamo all'idea che la Commissione aveva accennato nel primo giorno della discussione, vale a dire torniamo all'idea di sostituire una garanzia morale dove il nostro ordinamento giuridico esige una garanzia formale, esige una garanzia giuridica, esige la responsabilità dello Stato.

Allora l'onorevole deputato Raeli ha risposto trionfalmente, secondo me, alle osservazioni del relatore, mostrando come, per quanto siano buone, per quanto siano rispettabili le garanzie morali, dove l'avviamento giudiziario richiede una garanzia legale, la prima non soddisfa alle esigenze.

Noi faremo ai cittadini di Roma, ai cittadini di qualunque parte dello Stato, che per una ragione qualsiasi devono fare un deposito in Roma, noi faremo a questi una situazione diversa da quella di coloro che

fanno i depositi in altre parti dello Stato. Questi avrebbero per i loro depositi responsabile lo Stato, e i primi non l'avrebbero.

Io non ho difficoltà a riconoscere che è bella, che è buona questa garanzia morale. Fino a che continua la vigilanza del ministro dell'interno, il quale ha chiaramente mostrato di avere a cuore le sorti di questo Monte di pietà, si potrebbe credere che i depositi fossero sicuri; ma, ripeto, per quanta sia la bontà di questa garanzia morale, non credo possa il Parlamento fare una legge eccezionale per autorizzare depositi giudiziari i quali non abbiano la garanzia dello Stato, a fronte della legge generale ove si esige che l'abbiano. A me dunque non pare che l'articolo, qual è proposto, offra una soluzione soddisfacente.

Quest'articolo non solo autorizza a portare i danari che nuovamente dovranno essere per ragioni giudiziarie depositati, ma autorizza coloro i quali hanno dei depositi fatti in precedenza a cambiare le condizioni del deponente e del proprietario della somma.

Viene così a sostituire un debitore ad un altro, perchè dice: « coloro che per ragione d'ufficio ricevono depositi obbligatori in danaro nella città e provincia di Roma, *sono in facoltà di farne il versamento* nel Banco di depositi annesso al Monte. »

Io aveva un Banco per debitore; me ne sostituiscono un altro a mio rischio e senza il mio consenso!

Riassumendo, credo che qui si è voluto fare, colle migliori intenzioni del mondo, un provvedimento da buon padre di famiglia a spese altrui. A spese, od almeno col rischio dei terzi, si è voluto fare del bene; ma questi non sono i mezzi del bene; i mezzi del bene stanno nella scrupolosa osservanza della legalità.

BACCILLI. Veramente, considerando che io mi trovo in opposizione a due ministri pieni di autorità, e di fronte ad un'intera Commissione, dovrei ristarmi dal parlare, ma due pensieri mi danno coraggio: il primo, che difendo il bene pubblico; il secondo che lo difendo nel seno del Parlamento, dove davvero si può affermare che una causa giusta trova sempre strenui difensori e giudici imparziali.

Svilupperò pertanto alla Camera i motivi che mi pongono in opposizione alla Commissione.

Noi avevamo un Monte di pietà (lo prenderò *ab ovo*) al quale si era data la facoltà di potere accogliere i depositi giudiziari. Sopravvenuta la legislazione italiana, vennero pubblicate due leggi, quella sulle opere pie e quella sulla Cassa dei depositi e prestiti. In queste leggi vi sono delle disposizioni transitorie, che provvedono precisamente al modo col quale i Monti di pietà ed i pubblici istituti possano liberarsi di quella parte che hanno di governativo, e provvedono altresì a quella parte che hanno di opera pia.

Se adunque si fosse dovuto e voluto provvedere allo statuto del Monte di pietà, la cosa era molto facile; bastava applicare puramente e semplicemente la